



COMUNE DI TARANTO

**REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(T O S A P)**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 25 del 16.03.2018

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, N. 507 e integrazioni e modificazioni, disciplina i criteri di applicazione della tassa per di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni o autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura delle tariffe, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva della tassa, le esenzioni, le agevolazioni, le sanzioni.

Art. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. E fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell' interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Sono considerate aree comunali, ai fini di cui al comma 1 e dell'applicazione della tassa, le strade, i corsi, le piazze e, comunque, i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le strade statali e provinciali situate all'interno dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 1, c. 7, del D. Lgs. 30.04.1992, N. 285 e successive variazioni ed integrazioni, individuati dal Comune con delibera della Giunta Comunale N. 796 del 24.07.2001.

Art. 2

DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere fisso o stabile aventi durata non inferiore all'anno comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di concessione o autorizzazione;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, effettuate a seguito del rilascio di concessione o autorizzazione;

2. Sono ricorrenti le occupazioni che si riferiscono ad attività la cui natura è destinata, come tale, a ripetersi con sistematicità e regolarità (R.M. n.39/E del 25.02.1995). Rivestono carattere ricorrente: 1) l'attività esercitata dai venditori ambulanti nei mercati settimanali; 2) l'attività edilizia.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione:
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione delle stesse.

4. E' a carico dell'occupante, concessionario o meno, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Ai sensi della Legge 25.03.1997 N. 77 è prevista la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a tre giorni in caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge.

6. Per occupazione si intende la mera disponibilità di un'area pubblica o gravata da servitù di pubblico passaggio indipendentemente dall'effettiva posa di impianti, manufatti o altre opere di carattere visibile.

7. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune o al Concessionario, quando vi sia, la cessazione dell'occupazione.

Art. 3

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, c. 1, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione o autorizzazione.

2. L'istanza, in competente bollo o su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza, il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I. V.A., se posseduto;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. se posseduto, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

-
- c) l'individuazione e l'ubicazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si chiede l'occupazione, nonché le ore di effettiva occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione sintetica dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) gli allegati necessari previsti dal successivo art. 4 del presente Regolamento;
 - h) l'eventuale volontà a devolvere gratuitamente al Comune le occupazioni al termine della concessione o autorizzazione;
3. Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal Competente ufficio.

Art. 4

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA ISTANZA

1. L'istanza per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione dovrà essere corredata con i documenti di progetto illustranti l'opera da eseguire, redatti e presentati in un numero di copie così come previsto dai successivi commi.
2. La documentazione a corredo dell'istanza, di cui al precedente comma, dovrà comprendere:
 - a) elaborati grafici in duplice copia in scala non superiore a 1:50, con eventuali dettagli in scala 1:20 e 1:1. tali da consentire l'esatta interpretazione delle opere che si intendono eseguire e delle installazioni che si intendono effettuare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, di ogni particolare costruttivo, nonché del rispetto di quanto previsto dagli articoli n. 35,36, 38 del vigente Regolamento Edilizio e dal D. Lgs. 30.04.1992. N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni circa l'arredo urbano, l'installazione di tende, insegne od occupazioni di eguale natura e le entrate e le uscite delle autorimesse di uso pubblico o privato;
 - b) una appropriata documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato attuale degli elementi interessati dalla trasformazione e il risultato finale prodotto dalla trasformazione e il risultato finale prodotto dalla stessa mediante fotomontaggio o schizzi prospettici tali da dimostrare l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico;

-
- c) una relazione illustrativa in duplice copia dalla quale risulti quali saranno le caratteristiche dell'opera, i materiali impiegati e quant'altro possa utilmente servire ai fini illustrativi.
3. I progetti per le singole opere dovranno risultare redatti e sottoscritti da tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati alla progettazione delle opere stesse;
4. L'istanza dovrà essere corredata, se necessario, da tutti i pareri favorevoli o autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela del territorio o dei beni, nonché da tutte le documentazioni atte a dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza statica, antinfortunistica ed antincendio, di risparmio energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche e di igiene e salute pubblica obbligatorie per legge o conseguenti ad una espressa richiesta motivata del competente ufficio.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà, entro 60 giorni dalla istanza, richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. per le occupazioni temporanee l'istanza dovrà essere prodotta almeno 60 giorni prima della data della richiesta dell'occupazione.

Art. 5

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. E atto di concessione o di autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione;
- c) la durata e la frequenza dell'occupazione, nonché le ore di effettiva occupazione;
- d) l'eventuale accettazione della devoluzione gratuita dell'occupazione al termine della concessione o autorizzazione;
- e) il termine entro cui deve essere realizzato l'eventuale manufatto dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione, comunque non superiore a 30 giorni per le occupazioni permanenti e cinque per le occupazioni temporanee;
- f) l'obbligo di osservare quanto previsto da successivo Art. 7 del presente Regolamento.

-
2. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
 3. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data cui si richiede l'occupazione.
 4. La mancata risposta entro i termini sopra indicati comporta l'accettazione della richiesta, salvo che per le occupazioni che comportino manomissione del suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al competente ufficio comunale ed alla concessionaria via fax o con telegramma o con altro mezzo di comunicazione equipollente.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza, in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici al termine della concessione o autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, ovvero sia stata sospesa o revocata;

b) mantenere a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione o autorizzazione, in condizioni di ordine e pulizia lo spazio che occupa, nonché del ripristino di eventuali danni al patrimonio pubblico che derivino dall'occupazione stessa;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, al personale del competente Ufficio autorizzato dal Sindaco ed eventualmente dal concessionario, l'atto che legittima l'occupazione;

d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione o autorizzazione;

f) versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente possono essere rinnovati. Le concessioni o autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione o autorizzazione in atto, indicando i motivi e la durata del rinnovo;

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, con congruo anticipo alla scadenza della concessione o autorizzazione in atto, domanda di proroga indicando i motivi e la durata della proroga.

4. Le domande devono essere corredate dagli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 9

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio concesso;

-
- c) il mancato rispetto del termine di cui all'art. 5, c. 1, punto e) del presente Regolamento;
 - d) qualunque altra violazione a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte, l'interdizione, l' inabilitazione o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 10

MODIFICA. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse e ordine pubblico, di salute pubblica e di pubblica utilità, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato;

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune, danno diritto al rimborso della Tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcun altro riconoscimento.

Art. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI ADOCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, c. l. del D. Lgs. 507/93 questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 2° classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà eventualmente effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate contestualmente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, c. 3, del suddetto decreto.

Art. 13**SUDDIVISIONE DEI TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. In ottemperanza dell'art. 42, c. 3, del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 4 categorie come da elenco di classificazione allegato, deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità previste dal predetto art. 42.

Art. 14**TARIFFE**

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale contestualmente alla data di approvazione del bilancio annuale ed entrano in vigore, di norma, il primo gennaio dell'anno successivo. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, le tariffe in vigore, insieme con le maggiorazioni, si intendono prorogate di anno in anno (art. 40, c. 3, D. Lgs. 507/93).

2. Ai sensi dell'art. 42, c. 6, la Tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, c. 6, nelle seguenti proporzioni:

- 1^ categoria 100%;
- 2^ categoria 80%;
- 3^ categoria 60%
- 4^ categoria 40%:

4. Le tariffe relative suddivise per tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Tariffario allegato al presente Regolamento.

Art. 15**SOGGETTI PASSIVI**

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. l.gs. 503/93, la Tassa è dovuta dal titolare dell'alto di concessione o autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 16**OCCUPAZIONI PERMANENTI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Ai sensi dell'art. 42, c. 3, del D. Lgs. 507/93 la tassa è commisurata a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione così come determinato dall'art. 13 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 42, c. 4, del D. Lgs. 507/93 la tassa è commisurata dalla superficie occupata, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non sono soggette a tassazione le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni permanenti la Tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 17**PASSI CARRABILI**

1. Ai sensi dell'art. 44, c. 4, del D.L.gs. 507/93, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadri nove.

Art. 18**PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA**

1. Ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D. Lgs. 507/93, la tassa relativa con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 19**AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 44. c. 12. del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessivamente dovuta per l'intero territorio per la superficie di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che usufruisce di detti spazi.

Art. 20**OCCUPAZIONI TEMPORANEE CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93) è commisurata alla effettiva superficie occupata ed graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13 del Regolamento vigente, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa stabilite dalla giunta Comunale. In ogni caso le misure di tariffa non possono essere inferiori qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione a € 0,129 a mq. per giorno
3. La durata delle occupazioni temporanee all'interno dei mercati settimanali o delle fiere si intende per una durata di 8 ore laddove non diversamente disposto dai piani comunali per l'esercizio delle attività su aree pubbliche. Per le altre attività le ore giornaliere di durata delle occupazioni dovranno essere indicate nelle richieste di autorizzazione alle occupazioni medesime.

Art. 21**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 77 del D. l.gs. 507/93 per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. In particolare sono assoggettate al pagamento della tassa rifiuti, sulla base dell'autorizzazione concessa, le aree sulle quali insistono banchi di vendita all'aperto relative ad attività di

carattere continuativo o ricorrente. Per le occupazioni continuative bisogna far riferimento all'atto di autorizzazione. Questo, infatti, è il titolo posto a Fondamento della occupazione e prevede nel suo contesto la modalità ed i tempi di realizzazione della occupazione (R.M. 40/E del 25.02.1995; R.M. 92/E del 10.04.1995)

2. L'obbligo della denuncia dell'occupazione temporanea è assolto con il contestuale pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 22

OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa, in ottemperanza all'art. 18 della Legge 488 del 23 Dicembre 1999 (Finanziaria 2000), è commisurata in base al numero delle utenze anche se le medesime gravano su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio. I valori delle suddette utenze saranno rivalutati annualmente sulla scorta degli indici Istat. Il numero delle utenze è assunto con riferimento alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'art. 46 secondo comma del D.lgs. n. 507/1993:

1) il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;

2) quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. Ai sensi dell'art. 47, c. 5, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di cui al presente articolo, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal c. 1 al c. 6, del D. Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni litri o frazioni di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi. la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei. nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore ai 4 mq.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature –ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili — eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti separatamente alla tassa secondo le disposizioni dell'art. 44. D. Lgs. 507/93.

Art. 24

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48. c. 7. D. Lgs. 507/93 per rimpianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 25

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D. Lgs. 507/93 per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2. Ai sensi dell'art. 45. c. 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 30%.

3. Ai sensi dell'art. 45. c. 6. per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. la tariffa è maggiorata del 30%.

Art. 26**RIDUZIONI DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) ai sensi dell'art. 42, c. 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%. Inoltre, per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono così calcolate:

- in ragione del 50% sino a 100 mq.;
- in ragione del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
- in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

b) ai sensi dell'art. 44, c. 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%;

c) ai sensi dell'art. 44, c. 2, la tariffa le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%;

d) ai sensi dell'art. 44, c. 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%;

e) ai sensi dell'art. 44, c. 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 17 del presente Regolamento fino ad una superficie di 9 mq.. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10%;

f) ai sensi dell'art. 44, c. 8, per gli accessi carrabili o pedonali. per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto sia rilasciato apposito cartello segnaletico col quale si vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali. quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all' uso pubblico;

g) ai sensi dell'art. 44, c. 9. per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%.

Art. 27**RIDUZIONI DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Ai sensi dell'art. 45:

- c. 2/c — per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%;
- c. 3 — le occupazioni con tende e simili. fisse o retrattili. la tariffa ordinaria è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eccedente;
- c. 5 — per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- c. 5 e art. 42. c. 5 — per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%. Inoltre, sempre per tali fattispecie di occupazione, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- c. 6/bis — per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- c. 7 — per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3. c. 67. della Legge 549 del 28 Dicembre 1995):
 - si esonerano dal pagamento della tassa le superfici occupate sino a 10 mq.;
 - si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% per superfici superiori a 10 mq.;
 - l'occupazione eventualmente superiore a tale limite è tassata, sempre con la tariffa ordinaria ridotta dell'80% per l'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.;
- c. 8 — per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione, con pagamento anticipato. a tariffa ridotta del 50%.

Art. 28**ESENZIONI DALLA TASSA**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 507/93:

-
- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalla Regione, dalla Provincia dal Comune e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'87,c.1, l. c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché con contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico d linea in concessione, nonché d vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti a pubblici servizi nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa; l'esenzione non è applicabile a quelle occupazioni non oggettivamente imputabili ad un servizio essenziale per la collettività, per le quali emerga la coincidenza fra l'interesse della comunità e dello del concessionario (Tar Lazio, Sez.II, 7.3.1996 n. 463)
 - f) le occupazioni nelle aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap
 - h) le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n.549, effettuate da terzi concessionari dell'Amministrazione Comunale, con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate, nei limiti della dimostrata e documentata utilità economico-finanziaria per l'Ente Comunale.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste sino a 60 minuti;
- b) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- c) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata no superiore ad un'ora;

-
- d) Le occupazioni momentanee con fori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè siano collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili:
 - e) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - f) Le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Art. 29

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38. c. 2. del D. l.gs.507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile si intendono i manufatti che formino, strutturalmente, parte integrante dei fabbricati essendo stati realizzati contestualmente alla loro edificazione.
2. Ai sensi dell'art. 38, c. 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all' interno del centro abitato.

Art. 30

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 31**DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e disponibili gratuitamente presso il competente ufficio, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici esercizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la successiva denuncia annuale dev'essere effettuata in base al numero delle utenze risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno medesimo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, attraverso altre modalità di pagamento, compresi gli strumenti elettronici di pagamento, deliberati dal comune secondo le disposizioni di legge vigenti.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto le occupazioni medesime.
6. La tassa, se di importo superiore a euro 258,23, su istanza del contribuente, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni effettuate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili, qualora l'occupazione abbia inizio dopo il 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della scadenza medesima. Le predette disposizioni si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, c. 8, del D. 507/93.

Art. 32**RIMBORSI**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 33**SANZIONI ED INTERESSI**

1. Ai sensi dell'art. 53. del D. Lgs. 507/93, è previsto:

- a) per l'omessa presentazione della denuncia la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di euro 51;
- b) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;
- c) se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa si applica la sanzione da euro 51 a euro 258;

2. Le sanzioni sono ridotte di un quarto se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione ridotta.

3. Ai sensi dell'art. 13. del D. Lgs. 472/97, applicabile ai tributi locali, si dispone la sanzione amministrativa del 30% del tributo nei casi di omesso o ritardato versamento dello stesso non suscettibile di definizione agevolata.

4. A decorrere dal 01 Gennaio 2001 in ossequio alla Delibera del 29 Maggio 2001 n. 93 adottata dal Consiglio Comunale gli interessi da corrispondere, su tributi comunali o rimborsi, saranno quelli previsti al saggio legale annualmente licenziati con Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e, della programmazione economica.

5. Ai sensi dell'art. 2. del D. Lgs. 472/97, la sanzione amministrativa non è mai produttiva di interessi.

Art. 34**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura indicata dal Regio Decreto N. 639 del 14.04.1910 secondo quanto disposto dall'art. 52, c. 6, del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 ovvero attraverso le modalità di cui al D. Lgs. N. 46 del 26.02.1999

2. Si applica l'art. 2752 del C.C.

Art. 35
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni successivi all'approvazione, entra in vigore da 01 gennaio 2018.

Per quanto non espressamente disposto si applicano le disposizioni di legge vigenti, ed in caso di contrasto tra queste e le norme regolamentari prevalgono le prime.